

1. DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - Invariati gli importi per l'anno 2021 - Possibile un incremento fino ad un massimo del 20% anche per il triennio 2020 - 2022 - Modalità di versamento, casi di esenzione e sanzioni

1) In assenza di nuovi interventi normativi e senza alcuna necessità di intervenire su una eventuale rideterminazione del diritto annuale per 2021, il Ministero dello sviluppo economico, con **Nota del 22 dicembre 2020, Prot. 286980**, si è limitato a **confermare, anche per l'anno 2021, gli importi dell'anno precedente.**

Ricordiamo comunque che il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con **decreto del 12 marzo 2020**, ha autorizzato **per il triennio 2020 - 2022, l'incremento del 20%** degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.

Le Camere di commercio interessate sono tenute, **entro il 30 giugno 2021**, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un **rapporto dettagliato sui risultati realizzati sui singoli progetti approvati**, allegando allo stesso la **rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2020.**

2) Il **versamento** del diritto annuale dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda, con addebito automatico nel caso di pratica telematica, oppure entro i trenta giorni successivi tramite **modello F24**. In alternativa si può pagare on-line utilizzando i servizi di **"pagoPA"**.

Ricordiamo che è stato predisposto un **sito unico nazionale per il calcolo** e (in alternativa al modello F24) il **versamento del diritto annuale** dovuto a tutte le Camere di Commercio.

Le imprese che esercitano l'attività anche tramite **unità locali o sedi secondarie**, sono tenute al pagamento, per ciascuna unità ed a favore della Camera di commercio nella cui provincia è ubicata l'unità locale medesima, di un importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede, fino ad un massimo di 200,00 Euro.

Il pagamento del diritto annuale relativo ad unità locali che risultino già operative al primo gennaio dell'anno di riferimento, deve essere effettuato nei termini previsti per il pagamento dell'importo dovuto per la sede dell'impresa.

Le Imprese che denunciano l'apertura di unità locali nel corso dell'anno debbono versare il diritto annuale, relativo all'anno in corso, entro 30 giorni dall'iscrizione.

Il **termine di pagamento** del diritto camerale coincide, di norma, con il termine per il pagamento del **primo acconto delle imposte sui redditi**.

Le imprese che **trasferiscono la sede da una provincia ad un'altra**, sono tenute al pagamento del diritto annuale alla Camera di commercio in cui risultavano iscritte, alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento.

3) Per quanto riguarda i **casi di esenzione dal pagamento del diritto annuale**, a completamento di quanto comunicato al punto 1) della nostra newsletter n. 29 del 21 dicembre 2018, vogliamo semplicemente ricordare quanto previsto per le **Start-up** e per le **P.M.I. Innovative**.

Le **Start-up** - che sono in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere da a) a h), del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e che hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese - hanno **diritto all'esenzione dal pagamento del diritto annuale per un periodo da due a quattro anni** (articolo 25, comma 3, e articolo 26, comma 8, del D.L. n. 179/2012). La stessa agevolazione spetta agli **incubatori certificati di Start-up**, iscritti nella medesima sezione speciale.

Le **PMI innovative**, a differenza delle Start-up innovative, **sono tenute al versamento del diritto annuale**. Il D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 ha previsto un'apposita sezione speciale per queste imprese,

diversa da quella delle Start-up innovative, che garantisce parte dei benefici fiscali previsti per le Start-up, ma **non l'esenzione dal diritto annuale**.

4) Il mancato pagamento del diritto annuale **impedisce il rilascio di certificati del Registro imprese** (Art. 24, comma 35, della L. n. 449/1997 come modificato dall'art. 17 della L. n. 133/1999).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e scaricare la tabella degli importi clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato al pagamento del diritto annuale clicca qui.](#)

2. L. N. 176/2020 - Legge di conversione del D.L. n. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori")

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24 dicembre 2020 – Supplemento n. 43, la **Legge 18 dicembre 2020, n. 176**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"**.

La legge di conversione è ora composta da **119 articoli** contenuti nei seguenti Titoli:

- Titolo I (artt. 1-10-ter) - **Sostegno alle imprese e all'economia,**
- Titolo II (artt. 11-17-ter) - **Disposizioni in materia di lavoro,**
- Titolo III (artt. 18-33-bis) - **Misure in materia di salute e sicurezza e altre disposizioni urgenti,**
- Titolo IV (artt. 34-35) - **Disposizioni finali.**

La prima novità di rilievo da segnalare è la fusione per incorporazione, nel testo del D.L. n. 137/2020, dei successivi decreti-legge n. 149/2020 (c.d. "Ristori-bis"), n. 154/2020 (c.d. "Ristori-ter") e n. 157/2020 (c.d. "Ristori-quater"), contestualmente abrogati, le cui disposizioni vengono ad essere trasfuse integralmente nel primo, che diviene ora l'unico testo di riferimento per le nuove norme emergenziali, garantendo così maggiore organicità e intelligibilità alle varie disposizioni, senza dispersione tra testi differenti.

Per espressa previsione normativa restano nondimeno validi ed efficaci gli atti ed i provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti abrogati (art. 1, comma 2, L. n. 176/2020).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 137/2020, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2.1. L. N. 176/2020 - Contributo a fondo perduto ai settori economici interessati dalle nuove misure restrittive

1) L'**articolo 1** riconosce un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti che, **alla data del 25 ottobre 2020**, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi della normativa in materia di IVA, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici ATECO riportati nell'Allegato 1** al provvedimento in esame (nel quale vengono riportati 73 codici corrispondenti ad altrettante attività).

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 (comma 1).

Il **contributo** spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei **corrispettivi** del mese di **aprile 2020** sia **inferiore ai due terzi** dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019** (comma 3).

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato indicati in precedenza ai **soggetti** (secondo una precisazione introdotta dal Senato) **che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nel citato Allegato 1** che hanno **attivato la partita IVA** a partire dal **1° gennaio 2019** (comma 4).

L'ammontare del contributo non può essere **superiore** a euro **150.000** (comma 8).

1a) Aumentato di un ulteriore 50% il contributo per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO:

- 561030 - Gelaterie e pasticcerie,

- 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti,

- 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina e

- 551000 - Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone rosse" e "zone arancioni"), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19 -bis del presente decreto (comma 14).

1b) Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nell'anno 2021 anche agli operatori con sede operativa nei **centri commerciali** e agli **operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande**, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al D.P.C.M. del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro.

Il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità che verranno disciplinate con un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 14-bis).

2) L'**articolo 1-bis** prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici ATECO riportati nell'Allegato 2** (dove vengono riportati 58 codici relativi ad altrettante attività economiche) e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. "zone rosse").

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.2.

3) L'**articolo 1-ter** (corrisponde all'articolo 6 del D.L. 157/2020) estende le misure relative al contributo a fondo perduto dettate dall'articolo 1 ai soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai **codici ATECO riportati nell'Allegato 4** del provvedimento in esame, dove vengono riportati 33 codici relativi principalmente ad attività di < strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">agenti e rappresentanti di commercio, intermediari e procacciatori d'affari.

Tali misure si applicano in particolare ai soggetti che, alla data del **25 ottobre 2020**, hanno la **partita IVA attiva** e, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, abbiano **dichiarato** di svolgere come attività **prevalente** una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nel citato Allegato 4.

2.2. L. N. 176/2020 - Misure previste per le imprese sociali e per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili e svantaggiati

L'**articolo 1-septies**, **estende anche alle imprese sociali** - che svolgono in maniera stabile e prevalente, senza scopo di lucro, attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - **la possibilità di stipulare convenzioni quadro dirette all'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati o disabili**, possibilità attualmente riconosciuta alle cooperative di tipo b e ai loro consorzi, e di considerare tale inserimento, ricorrendone i presupposti, **utile ai fini della copertura della quota di riserva** in favore delle categorie protette, cui sono tenute le imprese conferenti in base alla normativa vigente.

La disposizione in commento **inserisce le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 nel novero dei suddetti soggetti** con cui i servizi di collocamento obbligatorio stipulano le predette convenzioni quadro e dispone, contestualmente, che il conferimento di commesse di lavoro non sia riferito solo alle cooperative

sociali, come attualmente previsto dal richiamato art. 14, ma anche alle imprese sociali medesime (**cpv. art. 14, c. 1**)

Conseguentemente, **anche le imprese sociali possono soddisfare**, attraverso tali convenzioni quadro, il suddetto **obbligo di assunzione di lavoratori appartenenti alle categorie protette**, entro determinati limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

I successivi commi da 2 a 4 confermano la disciplina attualmente vigente circa il **contenuto delle citate convenzioni quadro** e l'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili.

2.3. L. N. 176/2020 - Misure previste per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche

L'**articolo 3**, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, istituisce il «**Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche**», con una dotazione di 142 milioni di euro per l'anno 2020.

In particolare, il **comma 1** dispone che nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze** è istituito il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere successivamente assegnate al Dipartimento per lo Sport.

Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive, adottati al fine di contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

I **criteri di ripartizione** delle risorse sono stabiliti con il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro **erogazione**.

2.4. L. N. 176/2020 - Semplificazione in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento

L'**articolo 4-ter**, reca una serie di modifiche alla legge n. 3 del 2012, finalizzate a semplificare l'accesso alle **procedure di sovraindebitamento** per le imprese e i consumatori.

L'articolo, interviene sulla legge n. 3 del 2012, anticipando, sostanzialmente, l'applicazione di alcune delle regole sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che, fatta eccezione per talune disposizioni, non è ancora entrato in vigore).

In primo luogo alla **lett. a)** del comma 1 viene modificata la **definizione di consumatore** fornita dall'articolo 6, comma 2, lett. b) della L. n. 3/2012: per "consumatore" si intende "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice di rinvio, per i debiti estranei a quelli sociali*".

La **legge n. 3/2012**, all'art. 6, nella sua formulazione vigente, dispone che, per **consumatore**, si intende il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Rispetto alla formulazione vigente la nuova definizione di consumatore **comprende anche la persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone** (s.n.c., s.a.s. e s.a.p.a), a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali.

La **lett. b)** del comma 1 dell'articolo 4-ter in esame interviene poi sull'articolo 7 della legge n. 3 relativo ai presupposti di ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento.

Una delle novità introdotte dal Codice della crisi d'impresa, all'articolo 66 del D.Lgs. n. 14 del 2019, consiste nell'**estensione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento anche ai familiari**.

La **lett. c)** del comma 1 dell'art. 4-ter inserisce nella legge n. 3 del 2012 il nuovo articolo 7-*bis*, il quale riproduce il contenuto del su richiamato articolo 66 in tema di **procedure familiari**.

Tale **disciplina** trova applicazione sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, sia quando la situazione di crisi del "**gruppo familiare**" abbia un'origine comune.

La nuova specifica procedura contempla: la possibilità per i membri di una stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi (rimanendo tuttavia distinte le masse attive e passive), nonché l'obbligo per il giudice, nel caso di più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, di adottare i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.

La disposizione richiama "**i membri della stessa famiglia**" con ciò intendendo: il coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto.

2.5. L. N. 176/2020 - Misure a sostegno dei settori del turismo, della cultura e per l'internazionalizzazione

1) Il comma 2 dell'articolo 5, incrementa di **400 milioni di euro per l'anno 2020** la dotazione del fondo, di cui all'art. 182, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, per sostenere le **agenzie di viaggio, i tour operator** nonché le **guide e gli accompagnatori turistici**, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

Il comma 2 dell'**articolo 6-bis** - riproducendo il contenuto dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 157 del 2020 ("Ristori quater") - incrementa ulteriormente di **10 milioni di euro per l'anno 2020** la dotazione del medesimo fondo. Inoltre, il **comma** estende la platea dei beneficiari degli aiuti ad imprese che effettuino **trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti**.

Il citato articolo 182 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio", convertito dalla legge n. 77 del 2020) ha istituito un apposito fondo per sostenere le **agenzie di viaggio e i tour operator** nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020.

Successivamente, l'art. 77, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. "Decreto Agosto") ha novellato il citato articolo 182, estendendo le finalità di sostegno del fondo alle **guide e agli accompagnatori turistici** e incrementando la dotazione dello stesso da 25 a 265 milioni di euro.

Ora, tra le imprese beneficiarie, vengono aggiunte le imprese **non soggette a obblighi di servizio pubblico**, autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 422 del 1997 ("Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale") e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante **autobus scoperti**, le attività riferite al **codice ATECO 49.31.00 ("Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane")**.

2) Il comma 3 dell'articolo 5 e il **comma 3 dell'articolo 6-bis**, **incrementano** complessivamente di ulteriori **400 milioni di euro per il 2020** e di **50 milioni di euro per il 2021** la dotazione del **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali**, istituito dall'art. 183, comma 2, del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020.

Inoltre, il **primo periodo** del **comma 4** dello stesso **articolo 6-bis**, incrementa (ulteriormente) il medesimo Fondo di **1 milione di euro** per il **2021**, da destinare al ristoro di parte delle perdite subite dagli organizzatori di **eventi sportivi internazionali**,

per l'annullamento delle presenze di pubblico stabilito nell'ambito delle misure per il contenimento della diffusione del COVID-19.

3) Il comma 4 dell'articolo 5, prevede la possibilità di **rimborsare** i titoli di accesso relativi a **spettacoli dal vivo** e i biglietti di ingresso ai **musei** e agli altri **luoghi della cultura**.

Per i suddetti titoli di acquisto, i termini per presentare la corrispondente istanza di rimborso decorrono dalla data in entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dal 29 ottobre 2020).

In dettaglio, limitatamente ai **contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo**, la disposizione **estende l'applicazione dell'articolo 88**, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, anche al periodo decorrente dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021.

Pertanto, **solo** per i contratti di acquisto di **biglietti** che riguardino gli **spettacoli dal vivo**, ricorre la **sopravvenuta impossibilità della prestazione anche nel periodo intercorrente** tra la data di entrata in vigore del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 (quindi **il 26 ottobre 2020**) e **il 31 gennaio 2021** (nuovo termine finale di vigenza dello stato di emergenza, come previsto dalla delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020).

4) I commi 4-bis e 4-ter, ampliano l'ambito di applicazione del **credito d'imposta per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali** e per le imprese organizzatrici e produttrici di **spettacoli di musica dal vivo**, aumentandone il limite di spesa a **800.000 euro** nei tre anni d'imposta.

5) Il comma 6 dell'articolo 5 modifica la disciplina del *tax credit* vacanze, estendendo tale beneficio al **periodo d'imposta 2021** e rendendolo utilizzabile, **per una sola volta**, fino al **30 giugno 2021**. Sono prese in considerazione le **domande presentate entro il 31 dicembre 2020**.

6) Il comma 7-bis dell'articolo 5, in considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, conferma, per le annualità di contribuzione 2020 e 2021, alcune agevolazioni già previste dall'art. 96 del D.L. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, rispettivamente, per le annualità di contribuzione 2019 e 2020, relative ai contributi diretti erogabili a determinate **imprese editrici di quotidiani e periodici**.

2.6. L. N. 176/2020 - Contributo una tantum per le edicole

L'**articolo 6-ter**, prevede un **contributo una tantum** per il **2021** per gli **esercenti delle edicole**, a titolo di sostegno per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19.

Si ripropone così un intervento disposto, per il 2020, con l'art. 189 del

D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020.

A titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un **contributo una tantum fino a 1.000 euro**, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa.

Il contributo è riconosciuto previa istanza al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 3 agosto 2020.

2.7. L. N. 176/2020 - Fondo straordinario per il sostegno degli Enti del Terzo settore

L'articolo 13-*quaterdecies*, al fine di far fronte alla crisi economica degli Enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «**Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore**», con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle **organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle **organizzazioni non lucrative di utilità sociale**, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

2.8. L. N. 176/2020 - Esonero contributivo in favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, imprenditori agricoli, coltivatori diretti

1) L'articolo 16 riconosce alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL**, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.

L'esonero è riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. In particolare, per i contribuenti iscritti alla «Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» l'esonero è riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

Inoltre, per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021 (commi 4 e 5).

L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere in questione (comma 6).

2) L'articolo 16-bis, introdotto dal Senato, riconosce alle aziende appartenenti alle **filieri agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni**, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020.

La disposizione, in particolare, che riproduce l'articolo 21 del D.L. n. 149/2020 (c.d. "Ristori bis"), propone di riconoscere il predetto beneficio dell'esonero contributivo ai medesimi soggetti beneficiari della stessa misura per il mese di novembre 2020, ai sensi dell'articolo 16 del decreto in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia), che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto (comma 1).

2.9. L. N. 176/2020 - Indennità a favore degli operatori nel settore dello sport

1) L'articolo 17 prevede - nel limite di spesa di **124 milioni di euro per il 2020** - in favore di titolari di **rapporti di collaborazione** presso il **CONI** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il **CIP** (Comitato Italiano Paralimpico), le **federazioni sportive nazionali**, le **discipline sportive associate**, gli **enti di promozione sportiva** - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le **società e associazioni sportive dilettantistiche** un'indennità per il mese di **novembre 2020, pari a 800 euro**. Il beneficio è **subordinato alla condizione** che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A..

2) L'articolo 17-bis costituisce la trasposizione dell'articolo 11 del D.L. 30 novembre 2020, n. 157.

La disciplina in esame prevede, in favore di titolari di **rapporti di collaborazione** presso il **CONI** (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), il **CIP** (Comitato Italiano Paralimpico), le **federazioni sportive nazionali**, le **discipline sportive associate**, gli **enti di promozione sportiva** - riconosciuti dal CONI o dal CIP - e le **società e associazioni sportive dilettantistiche**, un'indennità per il mese di **dicembre 2020, pari a 800 euro**; l'indennità è riconosciuta nel rispetto di un limite di spesa pari a **170 milioni** di euro (per il 2020), **il quale è integrato dalle eventuali risorse res idue**, relative agli stanziamenti già disposti per le precedenti indennità temporanee per le categorie in esame.

Il riconoscimento dell'indennità è **subordinato alla condizione** che i soggetti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività; in merito, il **comma 5** individua alcune fattispecie in cui, ai fini in oggetto, il rapporto si considera in ogni caso cessato.

L'indennità è corrisposta dalla società Sport e salute S.p.A..

Il **presente articolo**, inoltre, dispone, al **comma 4**, che le eventuali risorse residue, sia rispetto al suddetto stanziamento di 170 milioni sia rispetto ai summenzionati stanziamenti precedenti, **siano ripartite entro il 31 dicembre 2020, in parti uguali**, tra tutti gli aventi diritto all'indennità di dicembre in oggetto.

2.10. L. N. 176/2020 - Differimento al 19 maggio 2021 dell'entrata in vigore della class action

L'**articolo 31-ter** differisce di ulteriori 6 mesi - dal 19 novembre 2020 al **19 maggio 2021** - la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di **azione di classe e di tutela inibitoria** collettiva.

Più nel dettaglio, l'articolo 31-ter, che **riproduce il contenuto dell'articolo 26 del decreto-legge n. 149 del 2020** (c.d. "Ristori bis"), interviene sull'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, che prevede il differimento dell'**entrata in vigore** della legge medesima per permettere al Ministero della giustizia di predisporre le modifiche ai sistemi informativi necessarie al compimento delle attività processuali relative all'azione di classe e alla tutela inibitoria collettiva attraverso modalità telematiche.

Tale termine era stato **inizialmente** individuato dalla stessa legge n. 31/2019 in **dodici mesi** (19 aprile 2020), **divenuti poi diciannove mesi** in base a quanto stabilito dall'art. 8, comma 5, del D.L. n. 162/2019 (c.d. "Milleproroghe"), come modificato in sede di conversione dalla L. n. 8/2020.

La **norma in esame dispone un'ulteriore proroga di sei mesi** (dai precedenti 19 mesi agli attuali 25) per l'entrata in vigore della legge n. 31, differendola quindi dal 19 novembre 2020 al **19 maggio 2021**.

3. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 sulla Gazzetta Ufficiale - In vigore dal 1° gennaio 2021

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 – Supplemento Ordinario n. 46, la **Legge 30 dicembre 2020, n. 178**, recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023"**.

La legge di bilancio – **in vigore dal 1° gennaio 2021** - si compone di due Sezioni.

La prima sezione – Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - è contenuta interamente all'**articolo 1, composto di 1150 commi**.

La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli 2-20.

La Legge di Bilancio 2021 - come si legge sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - conferma i principali fronti di azione del Governo, con particolare attenzione a **sanità, sostegno alle imprese e alle famiglie, e al mondo del lavoro** – con uno specifico riguardo verso i giovani e le donne – e prevede importanti riforme, come l'assegno unico e quella dell'IRPEF, e un **programma di investimenti di oltre 50 miliardi in 15 anni** (ai quali si aggiungeranno le risorse del *Recovery Plan*).

Una manovra **da quasi 40 miliardi di euro** in termini di indebitamento netto: **circa 24 miliardi derivanti da interventi previsti nella legge di bilancio** a cui si aggiungono **oltre 15 miliardi derivanti dall'impiego delle risorse previste dal programma *Next Generation EU*** con l'obiettivo principale di dare un deciso impulso alla ripresa dell'economia duramente colpita dalla crisi pandemica.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il testo della legge di bilancio 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della legge di bilancio dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti della legge di bilancio in materia di lavoro clicca qui.](#)

3.1. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Esoneri contributivi

1) I commi 20 - 22 prevedono un esonero temporaneo dal pagamento dei contributi previdenziali per i **lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza**, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.

L'esonero **non concerne i premi e i contributi previsti per l'assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali**.

L'esonero è previsto **per l'anno 2021**, nei limiti della dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), dotazione pari a 1.000 milioni di euro (per il medesimo anno 2021).

I criteri e le modalità di attuazione della misura sono demandati ad uno o più decreti ministeriali

2) Il comma 33 prevede in favore dei **giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli** l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per un periodo di 24 mesi, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate **tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021**.

3) I commi 34 e 35 introducono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro **per ciascuno degli anni 2021 e 2022**, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle **federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara**.

Lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società.

Dall'ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.

Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme

4) I commi 36 e 37 sospendono alcuni termini di versamenti e adempimenti fiscali e contributivi a beneficio delle **federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche**. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

3.2. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, bonus mobili ed elettrodomestici - Bonus idrico - Superbonus - Bonus verde

1) I commi 58-59 dispongono la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per **interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, nonché per il recupero o il restauro della facciata esterna degli edifici**.

La norma, inoltre, innalza da 10.000 a 16.000 euro l'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici.

Il **comma 60** stabilisce che la detrazione prevista per gli interventi di **recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica** spetta anche per quelli di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

2) Ai commi 61-65, si prevede la istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, il "**Fondo per il risparmio di risorse idriche**", con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021, al fine di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, un "**bonus idrico**" pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per **interventi di sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d'acqua** su edifici esistenti o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e murarie collegate.

Il contributo è riconosciuto nel limite di spesa previsto e fino ad esaurimento delle risorse, demandandosi la definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente.

3) I commi da 66 a 75 modificano la disciplina della detrazione al 110% (c.d. "superbonus") applicabile per gli interventi di efficienza energetica e antisismici.

Il comma 66 introduce tra l'altro, la **proroga dell'applicazione della detrazione fino al 30 giugno 2022** (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 (per gli istituti autonomi case popolari (IACP) fino al 31 dicembre 2022).

Tali termini sono ulteriormente prorogati per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022) nonché per quelli effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo (la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023).

4) Il comma 76 proroga di un anno (a tutto il 2021) l'agevolazione fiscale inerente la **sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo**. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e, pertanto, entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi da 12 a 15).

La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:

- la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

3.3. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Nuova Sabatini

I **commi 95 e 96** intervengono sulla "Nuova Sabatini", misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte di banche o intermediari finanziari, di **finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature**, compresi i c.d. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Il comma 95 dispone che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale.

Ai sensi della normativa vigente invece, la corresponsione in un'unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Il comma 96 rfinanzia la misura, per le finalità di cui al comma 5, di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

Nella Relazione tecnica si ricorda che la misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle micro, piccole e medie imprese (PMI), attraverso il sostegno per l'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimento, il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento.

3.4. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Misure a sostegno dell'imprenditoria femminile

1) I commi 97-106 recano la disciplina istitutiva del "**Fondo a sostegno dell'impresa femminile**".

Il Fondo viene costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile.

Attraverso le risorse del Fondo, si prevede il **finanziamento di iniziative imprenditoriali** e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile.

Viene inoltre istituito, presso lo stesso Ministero, il **Comitato Impresa Donna** con il compito di aggiornare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia.

2) Il comma 107 contiene misure per la promozione dell'attività di venture capital in favore di **progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione**. A tal fine, viene rifinanziato di 3 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo a sostegno del Venture capital, istituito dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

Nel dettaglio, il rifinanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo a sostegno del Venture capital, autorizzato dal comma 107, è finalizzato a sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, realizzati entro i confini territoriali nazionali da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne.

Si prevede un periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo.

Il **comma 108** demanda l'attuazione della misura ad un decreto interministeriale.

3.5. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura - E-commerce delle imprese agricole - Aiuti per lo stoccaggio di vini di qualità - Filiere apistiche

1) I commi 128 e 129 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, il "**Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura**", con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021.

Un apposito decreto ministeriale dovrà stabilire la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del Fondo.

Il **comma 130**, al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, incrementa la dotazione finanziaria del **Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori**, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, in misura pari a 70 milioni di euro per il 2021.

2) Il comma 131 estende il credito d'imposta del 40 per cento previsto per il sostegno del made in Italy alle reti di **imprese agricole e agroalimentari**, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

Il **comma 131** stabilisce che il credito d'imposta al 40 per cento è esteso, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle **reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle strade del vino** (articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268), per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al **potenziamento del commercio elettronico**.

In particolare, tali interventi devono essere volti:

- al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti residenti fuori del territorio nazionale;
- alla creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri;
- a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni.

3) I commi 134 e 135 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, un **Fondo per lo stoccaggio privato dei vini a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e a indicazione geografica tipica (IGT)**, certificati (o atti a divenire tali) e conservati in impianti situati nel territorio nazionale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Ciò viene disposto al fine di assicurare un sostegno per la ripresa del settore vitivinicolo a fronte delle perdite subite a causa della diffusione dell'epidemia da Covid -19 (comma 134).

Il comma 135 prevede che la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del suddetto Fondo siano demandate ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

4) Il comma 138 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un **Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere apistica, brassicola** (cioè relativa alla birra), **della canapa e della frutta a guscio**, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

3.6. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Ulteriori misure a sostegno delle imprese

Il **comma 266** sostituisce integralmente l'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, ampliandone l'ambito di applicazione.

Il primo comma, che conferma la sostanza del citato articolo 6, disapplica gli obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali in relazione alle **perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020**, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale.

Gli ulteriori commi inseriti nell'articolo 6 del decreto legge n. 23 del 2020 integrano tale previsione specificando che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il **quinto esercizio successivo**.

Inoltre, nelle ipotesi in cui la **perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale**, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.

Le **perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020** devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

3.7. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO) per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

I **commi da 386 a 401** istituiscono in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti. Tale indennità è **riconosciuta per sei mensilità**.

La suddetta indennità - istituita nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali - è riconosciuta in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per **professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali**, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (ex art. 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986) (commi 386 e 387).

Si ricorda che in tale Gestione (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati).

La suddetta indennità - **erogata dall'INPS** nel limite di spesa di 70,4 mln di euro per il 2021, di 35,1 mln per il 2022, di 19,3 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 - è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra che presentano i seguenti **requisiti**:

1. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

2. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza;

3. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

4. hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145,00 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente;

5. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

6. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

L'indennità è erogata per sei mensilità ed è **pari al 25%**, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate. Il relativo importo **non può, in ogni caso, superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili**.

La domanda - recante l'autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse - va presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica **entro il termine del 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**.

3.8. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Fondo per l'innovazione tecnologica, sistema di allerta COVID e contributo ai gestori dell'identità digitale

Il **comma 620** modifica l'articolo 237 del decreto legge n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, prevedendo, la **trasferibilità alle varie amministrazioni pubbliche delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale**.

Il **comma 621** prevede l'attribuzione alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e l'innovazione, delle attività tese a far funzionare la piattaforma per il tracciamento dei contatti e l'allerta Covid-19.

Il **comma 622** dispone la corresponsione ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.

Viene a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021.

La disposizione è volta ad **assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID)**, alla luce delle iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni per dare attuazione dell'art. 24, comma 4, del D.L. 76/2020 (c.d. "Decreto semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120/2020, che comportano l'incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema.

La previsione di tale indennità, come richiamato dalla medesima norma, si pone in deroga a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, in base alle cui previsioni (art. 64, comma 2-decies) le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

Nel contempo si rinvia ad un decreto la previsione delle misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi. Il decreto dovrà inoltre fissare i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori, basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità gestite, nonché i criteri di comunicazione all'Agid da parte delle singole Pubbliche Amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite SPID, a solo scopo statistico.

3.9. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile

Ai **commi 1087 - 1089** si prevede la istituzione di un credito d'imposta per l'acquisto di **sistemi di filtraggio acqua potabile**, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del **50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022** fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000,00 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, **finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti**.

Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.

Con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili, il comma 1087 riconosce un credito di imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile per le spese sostenute da:

- persone fisiche,
- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni,
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile -conseguita a seguito della realizzazione degli interventi in argomento ed in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - **le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA** che elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

3.10. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Lotteria degli scontrini e cashback - Partenza dal 1° febbraio 2021 solo con pagamenti elettronici

Con i **commi 1095-1097** vengono apportate modifiche alla disciplina della **lotteria dei corrispettivi** (o lotteria degli scontrini) e del **cashback**.

Con il **comma 1095** vengono chiariti innanzitutto tre punti precisi:

a) la partecipazione alla lotteria è permessa ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi **"esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico"**;

b) le segnalazioni riguardanti il rifiuto da parte degli esercenti del codice lotteria devono essere effettuate tramite il portale "Lotteria" del **sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli** e non più quindi all'Agenzia delle entrate come previsto nella disciplina vigente;

c) il limite annuo dell'**ammontare complessivo dei premi** è pari a 45 mln di euro e si applica a tutti i premi e non solo ai "premi speciali".

Consentendo la partecipazione ai soli pagamenti effettuati con strumenti *"cashless"*, viene abolito il doppio sistema di premi precedentemente previsto e ridotto a 45 milioni di euro il montepremi complessivo annuale erogabile tra le varie estrazioni.

Con il **comma 1096**, intervenendo sull'art. 18, comma 2 del DL n. 119 del 2018, convertito dalla L. n. 136/2018, si precisa che le risorse dell'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021) siano destinate alle spese amministrative connesse alla gestione della lotteria e non più, come previsto dalla disciplina vigente, anche all'attribuzione dei premi.

Il **comma 1097**, reca modifiche ai commi 288 e 290 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) in materia di misure premiali per l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (c.d. **cashback**).

Si ricorda che con il citato comma 288, come modificato dalla D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, si prevede un rimborso in denaro, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative in favore delle persone fisiche maggiorenni che effettuano acquisti con strumenti di pagamento elettronici.

Con il prefigurato intervento normativo si chiarisce che i rimborsi attribuiti **non concorrono a formare il reddito imponibile del beneficiario** per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e **non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale**.

Si ricorda poi che con il comma 290 è stato istituito un apposito fondo (pari 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 **per il finanziamento delle misure premiali**).

Si prevede poi che lo stanziamento possa essere elevato in considerazione dell'emersione di base imponibile a seguito dell'applicazione della misura premiale.

Con l'articolo in commento si propone l'abrogazione delle disposizioni riguardanti la possibilità di incremento del fondo.

Secondo la **relazione illustrativa**, le modifiche alla disciplina della lotteria costituiscono una forma **ulteriore di sostegno all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici**.

La novella al decreto-legge n. 119 del 2018 allinea la disciplina ivi prevista (applicabile anche al pagamento in contanti) alla nuova disciplina, che limita i premi ai pagamenti effettuati con strumenti elettronici.

I commi da 540 a 544 della **legge n. 232 del 2016** (legge di bilancio 2017) hanno previsto l'istituzione – inizialmente dal 2018, termine poi prorogato al 1° luglio 2020 e successivamente al **1° gennaio 2021** - di una **lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.**

Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

Le vincite **non concorrono alla formazione del reddito imponibile del vincitore** e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale.

Ove siano utilizzati strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, sono previsti premi aggiuntivi associati alla lotteria medesima.

Come detto, con le modifiche in esame, **la lotteria viene destinata interamente a coloro che utilizzino strumenti elettronici di pagamento.**

Si ricorda, infine, che il **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019** dispone in ordine alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria.

Le modalità tecniche per l'attuazione della lotteria degli scontrini sono definite con **Determinazione 5 marzo 2020, n. 80217/RU**, emanata dall'Agenzia delle dogane e dei Monopoli congiuntamente con l'Agenzia delle entrate.

Per dare più tempo per **adeguare il software del registratore di cassa telematico** e concedere così a chi compra più possibilità di partecipare alla lotteria, **l'art. 3, comma 9 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183** (c.d. "Milleproroghe") ha disposto l'ennesimo rinvio dell'avvio della lotteria degli scontrini al **1° febbraio 2021.**

Ricordiamo che l'Agenzia delle entrate ha predisposto un'**apposita GUIDA gli esercenti** (che a questo punto dovrà essere aggiornata) nella quale si raccomanda di procedere all'**adeguamento del registratore di cassa**, per il quale peraltro è anche obbligatoria dal 1° gennaio 2021 l'adizione delle nuove specifiche "Versione 7.0 – marzo 2020" del tracciato XML.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato alla lotteria degli scontrini clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare la guida per gli esercenti, predisposta dall'Agenzia delle entrate clicca qui.](#)

3.11. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Credito d'imposta per l'adeguamento dell'ambiente di lavoro - Dimezzato il periodo di fruibilità e lo stanziamento previsto

I **commi da 1098 a 1100** intervengono sulla disciplina del credito di imposta riconosciuto in relazione alle spese sostenute per interventi finalizzati al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.

Con il **comma 1098**, modificando il termine - previsto dall'art. 120, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020 - per utilizzare l'agevolazione fiscale in commento, si prevede che il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per l'anno 2021 sarà fruibile **dal 1 gennaio al 30 giugno 2021** e non più per tutto il 2021, come previsto in precedenza.

Il **comma 1099** indica nel 30 giugno 2021 il termine entro cui può essere esercitata l'opzione della cessione del credito di imposta da parte dei beneficiari dell'agevolazione

Il **comma 1100** riduce di un miliardo di euro l'autorizzazione di spesa prevista per la copertura degli oneri (pari a 2 miliardi di euro) ascrivibili al credito d'imposta.

Tale intervento - si legge nella relazione tecnica - rappresenta un adeguamento dello stanziamento previsto in Bilancio all'effettivo tiraggio del credito in esame. In particolare, dai dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate risulta, al 13 novembre 2020, un numero di istanze di richiesta dell'agevolazione per un ammontare di alcune decine di milioni di euro. Pertanto, si ritiene ancora prudentiale **dimezzare lo stanziamento prevedendo un miliardo di euro per il 2021**, con una minore spesa per il 2021 di un miliardo di euro

Si ricorda che il citato art. 120 del D.L. n. 34 del 2020, convertito dalla L. n. 77/2020, al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate alla necessità di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di lavoro, riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, nonché alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Il credito d'imposta:

- è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti;
- è utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.

Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, nonché gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

La cessione può riguardare esclusivamente la quota del credito relativa alle spese effettivamente sostenute, nei limiti dell'importo fruibile.

3.12. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Il **comma 1108** chiarisce che per il **pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio è **obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio**, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Più in dettaglio la norma in esame chiarisce che **l'obbligazione per il pagamento dell'imposta di bollo** dovuta per le fatture elettroniche e gli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio (di cui all'articolo 1, comma 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) grava sul contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio, in **solido**, anche nel caso in cui la **fattura è emessa** - ai sensi dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, D.P.R. IVA - da un **soggetto terzo per suo conto**.

La relazione illustrativa chiarisce che "*La norma risponde all'esigenza di evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal soggetto*

cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi, resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 642 del 1972, per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative".

Si ricorda che **l'articolo 12-novies del decreto-legge n. 34 del 2019** consente all'**Agenzia delle entrate**, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, di **verificare** con procedure automatizzate **la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo**, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

L'Agenzia, ove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, può integrare le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio (disciplinato dall'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria 2008).

L'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA (ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. del 16 giugno 2014), sia l'imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta.

Nei casi residuali in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero del tributo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972 che reca il Testo Unico sull'imposta di bollo.

3.13. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Abrogazione imposta sul Money transfer

Il **comma 1120** dispone l'**abrogazione dell'art. 25-novies del D.L. n. 119 del 2018**, convertito dalla L. n. 136 del 2018, istitutiva dell'imposta sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento c.d. **money transfer**.

Si ricorda che l'articolo 25-*novies* del D.L. n. 119 del 2018 ha istituito dal **1° gennaio 2019** un'**imposta sui trasferimenti di denaro** effettuati verso **Paesi non appartenenti all'Unione europea**, dagli istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.

L'imposta, che non si applica ai trasferimenti di denaro per transazioni commerciali, è istituita sui **trasferimenti effettuati dagli istituti di pagamento** (disciplinati dall'articolo 114-*decies* del TUB) che offrono il servizio di **rimessa di somme di denaro**, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere *b)* ed *n)* del decreto legislativo n. 11 del 2010.

Si ricorda inoltre che per **rimessa di denaro** o **money transfer** si intende il servizio di trasferimento effettuato senza far transitare i fondi su rapporti di conto intestati all'ordinante o al beneficiario.

La richiamata lettera *n)* chiarisce, più in dettaglio, che la rimessa di denaro consiste nel servizio di pagamento in cui, senza l'apertura di conti di pagamento a nome del pagatore o del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento riceve i fondi dal pagatore, con l'unico scopo di trasferire un ammontare corrispondente, espresso in moneta avente corso legale, al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, e/o dove tali fondi sono ricevuti per conto del beneficiario e messi a sua disposizione.

L'imposta è dovuta in misura pari all'**1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata**, a partire da un importo minimo di 10 euro.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, sentita la Banca d'Italia è tenuto a emanare uno o più provvedimenti per determinare le modalità di riscossione e di versamento dell'imposta sulle rimesse di somme di denaro.

Il comma in esame **abroga** la sopra citata **disposizione che istituisce l'imposta**.

Nella relazione illustrativa si chiariscono le motivazioni del provvedimento ovvero si sottolinea che nel corso dell'istruttoria finalizzata all'adozione dei relativi provvedimenti attuativi, sono emerse diverse problematiche che hanno reso difficile l'adozione di questi ultimi provvedimenti.

In particolare si tratta **dell'assenza di un apparato sanzionatorio ad hoc**, del **carattere discriminatorio** della stessa - essendo applicabile esclusivamente agli istituti di pagamento e non anche ad altre categorie di soggetti che offrono analogo servizio, quali le banche e la società Poste Italiane s.p.a. - e, soprattutto, il **contrasto con il principio comunitario della libera circolazione dei capitali**, sancito dall'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-TFUE che stabilisce, al paragrafo 1, che sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi.

Vogliamo, infine ricordare che l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato, con **segnalazione as1562 dell'8 febbraio 2019**, aveva formulato alcune osservazioni sulla **criticità concorrenziale** dell'imposta sul money transfer, sostenendo l'imposta in questione *"risulta ingiustificatamente discriminatoria in quanto applicabile alle sole rimesse effettuate dagli istituti di pagamento (cd. money transfer operator - MTO), ma non dalle altre categorie di operatori che possono offrire analogo servizio, in particolare le banche italiane ed estere e la società Poste Italiane S.p.a."*

3.14. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Sigarette elettroniche e tabacco riscaldato

1) I commi 1124 e 1125, introdotti durante l'esame parlamentare, modificano la disciplina di alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

In particolare, il **comma 1124** modifica l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo.

Il comma stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente:

- al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021,
- al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022,
- al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto all'attuale dieci e cinque per cento) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La norma prevede, inoltre, che il produttore è tenuto a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un **campione per ogni singolo prodotto**.

Il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è altresì tenuto alla **preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente** e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta.

A decorrere dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti richiamati è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di **appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze** esclusivamente in lingua italiana specificati con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Sempre con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti:

- il **contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione**, nonché
- le **modalità di tenuta dei registri e documenti contabili**,
- le **modalità di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo**, anche in caso di vendita a distanza,
- le modalità di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

Il nuovo comma 5-bis del richiamato articolo 62-quater, come sostituito dal comma 1124, lett. f) in esame, prevede che con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli **esercizi di vicinato**, le **farmacie** e le **parafarmacie**, le **modalità e i requisiti per**

l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide secondo i seguenti criteri:

- *prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici;*
- *effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;*
- *non discriminazione tra i canali di approvvigionamento;*
- *presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio.*

Nelle more dell'adozione della determinazione menzionata, agli esercizi è consentita la prosecuzione dell'attività.

Il **comma 1125** modifica l'articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 stabilendo che la **vendita a distanza** dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

La norma dispone inoltre che in caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione delle norme sulla vendita a distanza, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia dogane e monopoli l'inibizione di siti web (articolo 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104).

2) Il comma 1126 aumenta progressivamente in tre anni l'accisa per il cosiddetto **tabacco riscaldato**.

In particolare, il comma in esame modifica l'art. 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di tabacchi da inalazione senza combustione (prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione), stabilendo delle nuove percentuali di accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette.

La misura del prelievo è fissata (rispetto alla vigente percentuale del venticinque per cento dell'accisa):

- **al trenta per cento dal 1° gennaio 2021;**
- **al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022;**
- **al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023.**

3.15. L. N. 178/2020 - LEGGE DI BILANCIO 2021 - Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche e contrasto ai fenomeni della contraffazione - Promozione della rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo

I commi da 1144 a 1149 introducono disposizioni volte alla **valorizzazione** delle **tradizioni enogastronomiche**, delle **produzioni agroalimentari e industriali italiane**, nonché al **contrasto** dei fenomeni di **contraffazione** e di **Italian Sounding**, destinando, a tal fine, **1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023**.

Nello specifico, il **comma 1144** - per il conseguimento delle suddette finalità di valorizzazione - attribuisce allo Stato italiano il compito di **definire e promuovere la "rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo"**.

Per quanto riguarda i fenomeni di contraffazione e di *Italian sounding*, la disposizione in esame richiama l'articolo 144, comma 1-*bis*, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, che definisce come pratiche di **Italian Sounding** quelle pratiche finalizzate alla **falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti**.

Il comma **1145** contiene la definizione di «**ristorante italiano**», da intendersi come *"il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi che vengono serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da **ricette e da prodotti italiani**, con particolare riferimento ai **prodotti agroalimentari tradizionali** di cui all'elenco nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e ai **prodotti riconosciuti dall'Unione europea come prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita**".*

Ai pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto « **pizza italiana** » o il prodotto « **gelato italiano** » si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni specificate sopra.

Il comma **1146** demanda ad un apposito **decreto** del Ministro dello sviluppo economico - da adottarsi di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, la definizione delle modalità **di attuazione** delle disposizioni di cui ai commi da 1144 a 1148 specificando le **finalità da perseguirsi**.

Il **comma 1147**, attribuisce **l'attività di promozione all'estero** dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana, all'**ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane**, all'**ENIT - Agenzia nazionale del turismo**, alle Camere di commercio italiane all'estero, nonché ad altri soggetti pubblici o privati specificamente abilitati allo svolgimento di tale attività.

La stessa disposizione attribuisce l'attività di promozione della conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane agli istituti italiani di cultura all'estero, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

È riconosciuta inoltre, alle Regioni, la possibilità di promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

Il **comma 1148** prevede l'istituzione della **Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione italiana nel mondo** finalizzata all'incontro, lo studio e la valorizzazione dell'offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

Nell'ambito della Conferenza sono conferite le attestazioni distintive di «**ristorante italiano nel mondo**», di «**pizzeria italiana nel mondo**» e di «**gelateria italiana nel mondo**» agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio «**Ospitalità italiana**».

4. PUBBLICATO IL D.L. N. 183/2020 - c.d. "Milleproroghe" - In vigore dal 31 dicembre 2020

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2020, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, il **Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183**, recante "**Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea**".

Il provvedimento, **in vigore dal 31 dicembre 2020**, si compone di **23 articoli** e reca disposizioni dedicate a diverse materie tra le quali non potevano mancare la **salute** (art. 4), l'**istruzione** (art. 5), la **ricerca** (art. 6), le **attività culturali** (art. 7), l'**agricoltura** (art. 10), il **lavoro e le politiche sociali** (art. 11), **infrastrutture e trasporti** (art. 13), l'**emergenza Covid** (art. 19) e il **collegamento digitale per scuole e ospedali** (art. 20).

Tra le numerose **proroghe di termini previste nelle diverse materie segnaliamo quelle che seguono.**

- In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, gli **obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021**, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti all'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022 (art. 3, comma 7).

- Per dare più tempo per **adeguare il software del registratore di cassa telematico** viene disposta la proroga dell'avvio della lotteria degli scontrini al **1° febbraio 2021** (art. 3, comma 9).

A decorrere **dal 1° marzo 2021** nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto **rifiuti di acquisire il codice lotteria**, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale (art. 3, comma 10).

- Le **società di mutuo soccorso**, già esistenti alla data del 3 agosto 2017, **avranno tempo fino al 31 dicembre 2021** per trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio (art. 11, comma 1).

- Le **verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli**, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto (31 dicembre 2020) e fino al 31 maggio 2021, **sono prorogate fino al 31 dicembre 2021** (art. 12, comma 6).

- Prevista la proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 11), in materia di infrastrutture e trasporti (art. 13) e in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare (art. 15).

- Prevista la proroga di alcuni termini correlati ai provvedimenti seguiti alla **dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19**, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e, comunque, **non oltre il 31 marzo 2021**, con la previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente (art. 19).

- Dettate **misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali** (art. 20).

- Prevista la proroga di alcuni termini relativi alla disciplina applicabile agli intermediari bancari e finanziari **insediati nel Regno Unito che intendono continuare a operare in Italia** dopo il termine del periodo di transizione stabilito nella parte IV dell'Accordo sul recesso dello stesso Regno Unito dalla Unione europea, limitatamente alla gestione residua delle posizioni contrattuali e delle coperture in essere alla stessa data, in modo da assicurarne la continuità dei servizi nei confronti dei contraenti, assicurati o aventi diritto a prestazioni assicurative, nonché l'adeguata vigilanza (art. 22).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

5. FATTURE ELETTRONICHE - Nuove tempistiche per l'assolvimento dell'imposta di bollo

Con **D.M. 4 dicembre 2020**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha **ridefinito** - per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio **dal 1° gennaio 2021 - le scadenze di versamento dell'imposta di bollo**, nonché le modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell'imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre.

1) Con la sostituzione del comma 2 dell'art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 si stabilisce, innanzitutto, che l'imposta di bollo dovrà essere assolta **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**, e quindi non più entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.

La nuova scadenza riguarda le **fatture elettroniche del primo, terzo e quarto trimestre**; per le fatture del secondo trimestre, l'imposta di bollo dovrà essere versata **entro il 30 settembre**, cioè entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Una **differente tempistica** è anche prevista, in via di eccezione, in due specifici casi:

a) se l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel **primo trimestre** solare dell'anno non è superiore a **250 euro**, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, sarà possibile procedere al pagamento **entro il 30 settembre**, che coincide con il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento;

b) se, invece, l'imposta di bollo dovuta nei **primi due trimestri** dell'anno non supera l'importo di **250 euro**, il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato **entro il 30 novembre**, che coincide con il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento.

2) Altra modifica apportata sempre dal citato comma 2, come novellato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del nuovo decreto in commento, riguarda la **procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle e-fatture**.

L'Agenzia delle Entrate, laddove rilevi che sulle fatture elettroniche non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, provvede all'**integrazione delle fatture** stesse con **procedure automatizzate**, già in fase di ricezione sul Sistema di Interscambio.

Nel calcolo dell'imposta dovuta, reso noto al soggetto passivo IVA, viene inclusa sia l'imposta corrispondente a quanto correttamente indicato in fattura, sia la maggiore imposta calcolata sulle fatture nelle quali non sia stato correttamente dichiarato l'avvenuto assolvimento del tributo.

Nei casi residuali, in cui non sia possibile effettuare tale verifica con procedure automatizzate, restano comunque applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo e di recupero della stessa.

Con il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze applicabile alle fatture elettroniche emesse **dal 1° gennaio 2021** cambieranno anche le **modalità di integrazione e comunicazione** al contribuente.

L'Agenzia delle Entrate, in base ai dati in proprio possesso, provvederà, **per ciascun trimestre**, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta. Entro il giorno **15 del mese successivo alla chiusura del trimestre**, l'informazione verrà messa a disposizione del contribuente o dell'intermediario delegato, con modalità definite che saranno successivamente definite. A sua volta, il contribuente o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, procederà, **entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre**, alla variazione dei dati comunicati.

In via di eccezione, per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel **secondo trimestre solare dell'anno**, la variazione dei dati comunicati potrà essere effettuata **entro il 10 settembre dell'anno di riferimento**.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

Entro il giorno **15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre**, l'Agenzia delle Entrate comunicherà per via telematica al contribuente o all'intermediario delegato l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, calcolato in base alle fatture per le quali il contribuente ha indicato l'assolvimento dell'imposta, nonché delle integrazioni, come eventualmente variate dal contribuente.

Per le **fatture del secondo trimestre**, il termine è **prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento**.

3) Altra modifica apportata dall'articolo 2 del nuovo decreto in commento riguarda il **regime sanzionatorio**.

In caso di **tardivo, omesso o insufficiente versamento** dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunica per via telematica al contribuente l'ammontare dell'imposta, della sanzione, **ridotta ad 1/3**, e degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese anteriore a quello di elaborazione della comunicazione.

Il **mancato pagamento**, in tutto o in parte, delle somme dovute **entro 30 giorni** dal ricevimento della comunicazione, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, l'Agenzia procede all'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo** dell'imposta non versata, della sanzione e degli interessi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)